



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 233

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici del settore discoteche e locali da ballo, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 ("Fondo perduto discoteche e locali da ballo - 2022").

Il giorno **18 Febbraio 2022** ad ore **08:44** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 al 31 marzo 2022.

Con vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

In particolare, con Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (articolo 6, comma 2) è stata stabilita la sospensione, fino al 31 gennaio 2022, delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. Tale regime è stato esteso ed integrato più volte; da ultimo è stato prorogato con Comunicazione della Commissione (2021/C 473/01) al 30 giugno 2022.

Con riferimento alla disciplina nazionale in materia di aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19, è stato approvato, con Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche, il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Con decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 la Commissione ha autorizzato il regime a ombrello nazionale (SA.57021). Il richiamato regime quadro nazionale è stato prorogato da ultimo, con Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, al 30 giugno 2022 e autorizzato con decisione della Commissione C(2022) 381 del 18 gennaio 2022 (SA101025 (2022/N))

A livello nazionale sono state adottate altresì varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità), il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto"), il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e relativa legge di conversione che ha fatto un riordino per le precedenti misure contenute nei "Decreti Ristori", il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 ("Decreto Sostegni"), il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 ("Decreto Sostegni-bis) e il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 ("Decreto Sostegni-ter").

In tale contesto emergenziale sono stati altresì attuati a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 e legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07.

Al riguardo, l'articolo 5 della citata l.p. 3/2020, così come modificato dall'art. 8 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7, prevede un contributo a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia di COVID-19, valutati in relazione al calo del volume di attività. A fronte del contributo ricevuto gli operatori economici devono impegnarsi a salvaguardare i livelli occupazionali, a pagare regolarmente le retribuzioni dei dipendenti e garantire il regolare pagamento dei propri fornitori. L'articolo demanda altresì alla Giunta provinciale l'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione del contributo e degli aspetti necessari all'attuazione della citata misura.

In attuazione del richiamato articolo 5, sono stati adottati dalla Giunta provinciale i "Criteri Fondo perduto 2020" (approvati con D.G.P. n. 657/2020 e s.m.), i "Criteri Grandi perdite" (approvati con D.G.P. n. 1974/2020 e s.m.), i "Criteri Fondo perduto 2021" (approvati con D.G.P. n. 842/2021 e s.m.).

Stante il perdurare della pandemia, al fine di contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, con ordinanza del Ministero della Salute del 31 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale, n. 26 del 01 febbraio 2022), sono state ulteriormente sospese fino al 10 febbraio 2022 le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, risulta ora necessario sostenere quei comparti dove le attività sono state sospese per periodi di tempo molto lunghi, quali il settore delle discoteche e dei locali da ballo, la cui ripartenza risulta difficile e incerta, sia in termini di ingenti costi di gestione che di possibili vincoli di capienza imposti da normative restrittive nazionali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, in attuazione dell'art. 5 della l.p. n. 3/2020, si propone quindi di definire, come di seguito disciplinato, i criteri per individuare gli operatori economici del settore discoteche e dei locali da ballo - danneggiati a seguito delle restrizioni adottate dal Governo per il contenimento della pandemia - a cui riconoscere un contributo per far fronte ai gravi danni subiti in conseguenza della pandemia di COVID-19.

I beneficiari dell'aiuto sono i soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento, svolgono, come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili" e per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Fondo perduto 2021 approvati con D.G.P. n. 842/2021 e s.m. e/o Criteri Grandi perdite approvati con D.G.P. n. 1974/2020 e s.m..

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, in misura forfettaria per un importo pari a 30.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario. Nello specifico, il contributo è concesso in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo con decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della

Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della Sezione 3.1.

In applicazione del regime sopra riportato, al fine di rispettare le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, l'importo del contributo determinato in via forfettaria potrà essere ridotto.

La disciplina riguardante gli obblighi in capo ai soggetti beneficiari del contributo, e i controlli ex post, le condizioni di revoca, è individuata come segue:

- i. per beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Fondo perduto 2021, la disciplina è la medesima riportata ai punti 7, 8 e 9 dei citati Criteri;
- ii. per beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Grandi perdite, la disciplina è la medesima riportata ai punti 7, 8 e 9 dei citati Criteri, fatta salva l'estensione al 31 dicembre 2022 per il vincolo riportato al punto 7.1;
- iii. per beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Fondo perduto 2021 e Criteri Grandi perdite, la disciplina è la medesima riportata ai punti 7, 8 e 9 dei Criteri Fondo perduto 2021.

Il contributo previsto dal presente provvedimento, è cumulabile con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.) è individuata quale struttura provinciale competente per la concessione del contributo ivi comprese le verifiche successive.

I contributi saranno concessi entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domande a valere sui i Criteri Grandi perdite (approvati con D.G.P. n. 1974/2020 e s.m.) e Criteri Fondo perduto 2021 approvati con D.G.P. n. 842/2021 e s.m., e successivamente erogati a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

Gli operatori economici che vorranno rinunciare al contributo di cui al presente provvedimento, dovranno trasmettere mediante P.E.C. alla struttura provinciale competente, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento per l'ammissione al contributo, nota di rinuncia all'ammissione al contributo "*Fondo perduto discoteche e locali da ballo - 2022*". In caso di non espressa rinuncia, decorso il termine sopra previsto, la struttura competente procederà alla concessione del contributo previsto dal presente provvedimento.

Al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi, quantificato in euro 270.000,00, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio di previsione 2022-2024 di APIAE - approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 32 del 21 gennaio 2022. Nello specifico con il presente provvedimento si autorizza l'Agenzia a ridestinare una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al Fondo unico economia dell'esercizio 2021, applicato al bilancio di previsione 2022-2024 di APIAE, pari a euro 270.000,00 per la sopracitata misura.

Considerata la natura urgente del provvedimento, che ha come finalità quella di sostenere le imprese in questo momento di emergenza epidemiologica ed economica, si ritiene opportuno procedere con particolare celerità allo svolgimento dell'iter di adozione del presente atto al fine di permettere l'entrata a regime della nuova misura nel più breve tempo possibile.

Vista pertanto la finalità che si pone l'intervento e la necessità di consentire il celere avvio della misura, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss. mm. e ii.;
- vista la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07;
- vista l'informativa trasmessa con prot. PAT/RFD323-10/02/2022-0102513 alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la cui discussione è avvenuta nella seduta del 14 febbraio 2022;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i seguenti Criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici del settore discoteche e locali da ballo, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 ("*Fondo perduto discoteche e locali da ballo - 2022*"), come di seguito riportato:
 - a. i beneficiari dell'aiuto sono i soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento, svolgono, come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili" e per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Fondo perduto 2021 approvati con D.G.P. n. 842/2021 e s.m. e/o Criteri Grandi perdite approvati con D.G.P. n. 1974/2020 e s.m.;;
 - b. l'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, in misura forfettaria per un importo pari a 30.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario;
 - c. il contributo è concesso in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo con decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della Sezione 3.1. In applicazione del regime sopra riportato, al fine di rispettare le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, l'importo del contributo determinato in via forfettaria potrà essere ridotto;
 - d. la disciplina riguardante gli obblighi in capo ai soggetti beneficiari del contributo, e i controlli ex post, le condizioni di revoca, è individuata come segue:

- i. per beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Fondo perduto 2021, la disciplina è la medesima riportata ai punti 7, 8 e 9 dei citati Criteri;
 - ii. per beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Grandi perdite, la disciplina è la medesima riportata ai punti 7, 8 e 9 dei citati Criteri, fatta salva l'estensione al 31 dicembre 2022 per il vincolo riportato al punto 7.1;
 - iii. per beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Fondo perduto 2021 e Criteri Grandi perdite, la disciplina è la medesima riportata ai punti 7, 8 e 9 dei Criteri Fondo perduto 2021;
 - e. il contributo è cumulabile con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea;
 - f. gli operatori economici che vorranno rinunciare al contributo di cui al presente provvedimento, dovranno trasmettere mediante P.E.C. alla struttura provinciale competente, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento per l'ammissione al contributo, nota di rinuncia all'ammissione al contributo "*Fondo perduto discoteche e locali da ballo - 2022*". In caso di non espressa rinuncia, decorso il termine sopra previsto, la struttura competente procederà alla concessione del contributo previsto dal presente provvedimento;
2. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
 3. di definire in euro 270.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1) e di autorizzare APIAE a ridestinare una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al Fondo unico economia dell'esercizio 2021, applicato al bilancio di previsione 2022-2024 di APIAE, pari a euro 270.000,00 per la misura di cui al punto 1);
 4. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domande a valere sui i Criteri Grandi perdite (approvati con D.G.P. n. 1974/2020 e s.m.) e Criteri Fondo perduto 2021 (approvati con D.G.P. n. 842/2021 e s.m.), e successivamente erogati a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari, nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);
 5. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper